



Maria Paola Cola
NOTAIO

15057 TORTONA
VIA ARCADIO BUSSETI, 2
ANGOLO PIAZZA GAVINO
LUGANO

TEL. 0131 861616
FAX 0143 1861066

MAIL. info@notaiocola.it

Allegato "A" all'Atto N. 10849/6744 di Repertorio

STATUTO

"5 VALLI SERVIZI S.R.L."

Articolo 1

DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE

Ai sensi dell'articolo 113 e seguenti Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 è costituita, una Società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico denominata "5 VALLI SERVIZI S.R.L.", per la gestione dei servizi pubblici locali

Articolo 2

SEDE

La sede legale è nel Comune di Monleale (AL) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, depositi o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato (previa autorizzazione del Comitato di controllo analogo).

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Articolo 3

DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 4

OGGETTO

La società ha per oggetto:

- l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi, dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche di utilità sociale e di tutela-ambientale; la società potrà quindi:

- gestire i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi sia lo spezzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibito a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione della neve e dei servizi di protezione dal ghiaccio, realizzare i relativi impianti ed opere; commercializzare materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti.

- gestire i servizi per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

erogare servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche, di aree coperte e di locali pubblici e privati;

- prestare servizio di autotrasporto per conto terzi;

- prestare servizi di manutenzione e noleggio di attrezzature;

- prestare servizi di gestione della tariffa per conto dei Comuni, di bollettazione e dei relativi incassi;
- gestire servizi di informatizzazione, di trasmissione e di controllo, call center, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- gestire i servizi concernenti la produzione dell'energia elettrica derivata dalla valorizzazione dei rifiuti o da altre fonti, compreso il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- realizzare e gestire impianti per il teleraffreddamento, il teleriscaldamento e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;
- prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo;
- provvedere all'attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
- gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- eseguire l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;
- gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio.

La società potrà altresì:

- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;
- acquisire anche commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese, istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale. La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio — anche di commercializzazione e di studio — connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso. La società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto, o in qualsiasi forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito della richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie;

- concedere fideiussioni, avalli e garanzie a favore di terzi;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

È espressamente esclusa l'attività di "raccolta del risparmio fra il pubblico" di cui al citato decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385, quella di "intermediazione mobiliare" di cui alla legge n.1/1991, nonché in genere ogni attività per la quale sia richiesta dalle leggi vigenti l'iscrizione in albi professionali.

La Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui all'oggetto sociale per conto degli Enti locali soci, in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato annuo nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sull'attività principale della società.

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

Il Capitale è di Euro 19.117,00 (diciannovemilacentodiciassette e centesimi zero zero) diviso in quote ai sensi dell'art.2464 del Codice Civile.

Potranno assumere la qualità di socio con la titolarità di ogni diritto ed obbligo conseguente a detto status: Enti locali e altri Enti pubblici ovvero consorzi fra detti soggetti.

Articolo 6

VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt.2481 — 2481 bis — 2481 — ter) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da loro possedute.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 23.

Il Capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482-2482bis — 2482quater del Codice Civile) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso al sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale se nominato, qualora consti il consenso unanime di tutti i

soci.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 7

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, come risulteranno da titolo che sarà specificato nei bilanci d'esercizio, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 del codice civile.

Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci né la rinuncia da parte degli stessi ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

Articolo 8

PARTECIPAZIONI

È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuna posseduta.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni non si applica l'art. 2352 del codice civile ed il diritto di voto spetterà all'intestatario delle azioni.

Articolo 9

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprio quote, ovvero i diritti di opzione e di prelazione in caso di aumento del capitale sociale, gli altri soci hanno diritto di prelazione.

Il socio pertanto dovrà previamente, con raccomandata A/R, informarne il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione de cui sopra debbono manifestare, a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le quote o di diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a

tutti i soci, a mezzo di raccomandata A/R, delle proposte di acquisto pervenute.

La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle quote possedute, su tutte le quote o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le quote o dei diritti offerti verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai punti precedenti commi il diritto di prelazione, le quote e i diritti di opzione saranno direttamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto al comma 15 che segue.

L'efficacia dei trasferimenti delle quote e dei diritti d'opzione e di prelazione nei confronti della società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio d'Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno le condizioni di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

Il trasferimento delle quote e dei diritti d'opzione e di prelazione ad essere inerenti a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della società, se non con il preventivo gradimento del Consiglio d'Amministrazione. Il gradimento potrà essere negato nel caso di violazione dei disposti di cui all'articolo 6 e potrà inoltre essere legittimamente rifiutato per ragioni di incompatibilità con la tutela e del superiore interesse pubblico intrinseco all'oggetto sociale relativo alla produzione, erogazione e gestione di servizi pubblici. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

Articolo 10

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ

I Comuni soci affidano, ove consentito dalle normative di legge vigenti, direttamente i servizi e le attività costituenti l'oggetto sociale alla società medesima. Per l'affidamento delle attività gli enti locali approvano un disciplinare che, nel rispetto delle norme di legge sui servizi pubblici locali delle discipline di settore, delle norme dello statuto comunale e del presente statuto, definisce, in particolare:

- a. i servizi affidati;
- b. la durata dell'affidamento;
- c. gli standard minimi di servizio e gli eventuali obiettivi di loro miglioramento;
- d. il programma di eventuali estensioni e miglioramenti dei servizi;
- e. le modalità di determinazione delle tariffe;
- f. le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;
- g. le modalità di informativa e di cooperazione;
- h. le modalità di determinazione e versamento degli eventuali corrispettivi e dei contributi in conto esercizio ed in conto capitale dovuti dagli enti affidanti in base al disciplinare di incarico;
- i. gli obblighi ambientali della società;
- j. gli obblighi riguardanti le risorse umane.

Articolo 11

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c. la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la loro revoca;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. approvazione di piani strategici e dei piani d'investimento della società.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle adesioni i soci morosi (ai sensi dell'art.2466 del codice civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 12

ASSEMBLEA

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia e nel territorio della provincia di Alessandria.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo, e comunque entro i 15 giorni dalla richiesta, l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'assemblea dei soci è convocata a mezzo di lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di

convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea dei soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 del codice civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente, fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale. L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi

previsti dai punti d) et e) dell'articolo 12 del presente statuto nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinqueper cento) del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio ai sensi di legge.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

H) AUDIO/VIDEO — ASSEMBLEA

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli

presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 13

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di **cinque** membri designati nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata in carica degli stessi è stabilita di volta in volta con decisione dei soci.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile e del D.Lgs. 175/2016;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e/o fino a revoca o dimissioni;
- d) sono rieleggibili;
- e) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art.2386 del Codice Civile.

Sono tenuti al divieto di concorrenza come da dettato Codice Civile e del D.Lgs. 175/2016.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 14

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A — PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento, **senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.**

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B — RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due

sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C — DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi preside.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni aventi per oggetto:

- nomina del consigliere delegato, denominabile anche amministratore delegato e determinazione dei relativi poteri;
- nomina del Comitato Esecutivo e determinazione delle relative deleghe di attribuzione poteri;
- approvazione piani d'assunzione del personale dipendente;
- assunzione di mutui e finanziamenti oltre Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);

devono essere assunte all'unanimità dei voti dei presenti

D — VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi preside e dal segretario nominato di

volta involta anche tra estranei al consiglio.

E — DELEGA DI POTERI

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività', e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art.2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2381 del codice civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Articolo 15

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fermo l'esercizio del controllo analogo, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Articolo 16

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente ed in via ulteriormente subordinata al Consigliere Anziano. Chi ha la rappresentanza della società può nominare procuratori per singoli affari.

Articolo 17

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 18

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.

Articolo 19

DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 20

ORGANO DI CONTROLLO

Come previsto dall'art. 3.2 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016, è fatto obbligo alla Società di procedere alla nomina di un Organo di Controllo (costituito come previsto da Statuto) o di un Revisore.

Viene determinato che l'Organo di Controllo sia costituito da Collegio Sindacale che esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui un sindaco effettivo con funzioni di Presidente.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Nel caso di nomina di un Revisore, l'assemblea, all'atto della nomina, determina il relativo compenso.

Articolo 21

ESERCIZI SOCIALI BILANCI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del Bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il Bilancio, deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero anche entro un termine maggiore purché non superiore a centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella Nota Integrativa in caso di Bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 22

UTILI

Dagli utili netti risultanti dal Bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla Riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, fatto deduzione della quota destinata alla Riserva legale; possono altresì essere distribuiti utili in natura.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 23

A - CASO DI RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso, manifestando espressamente in Assemblea il proprio dissenso, all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

È considerato in ogni caso legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte di un socio qualora lo stesso venga esercitato nell'interesse della Società o per consentire il perseguimento dell'oggetto sociale della stessa.

B — MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RECESSO

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere spedita all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo d'efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

C — RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDUTO

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie); in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di

recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso, può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice Civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Articolo 24

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art.13. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui al successivo art. 28 affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 23 lett. c) in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Articolo 25

CONTROLLO DEI SOCI

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato di "COORDINAMENTO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della Società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione dei soci da sottoscrivere entro il termine di 90 giorni. In particolare l'Organismo di coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nel regolamento attuativo del controllo analogo approvato dai Consigli comunali dei Comuni soci.

Articolo 26

SCIoglimento LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 del Codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società:
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del Codice civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter del Codice Civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutti le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile (artt.2484 e ss).

Articolo 27

TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. La relativa delibera assembleare andrà verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art.2436 del codice civile.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la Riserva legale e le Riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, che li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere

che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Articolo 28

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da Amministratori e Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro Unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione nel cui ambito ha sede la società. Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

L'Arbitro Unico deciderà entro novanta giorni dalla costituzione secondo diritto, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2003.

L'Arbitro Unico stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art.25.

Articolo 29

DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;
- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti leggi in tema di società unipersonale;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata;
- essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.

- In originale firmato:

Giovanni Pasquale

Maria Paola Cola (sigillo del Notaio)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento

su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, del del D.Lgs. in data 7 marzo 2005 n. 82 ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.